

## **ASTENSIONE DALLE UDIENZE**

*(DELIBERA 25.07.2006)*

Considerato il periodo di astensione dalle udienze in segno di protesta e la oggettiva impossibilità dei praticanti di rispettare la norma regolamentare che fa loro obbligo di assistere ad un numero minimo di due udienze per mese, delibera che le udienze ricadenti nel periodo di astensione possano essere recuperate al termine del semestre, mentre, per coloro che si trovassero all'ultimo semestre, tali udienze possono essere recuperate nel semestre stesso, fermo l'obbligo di legge di partecipare ad un numero minimo di venti udienze per semestre.

*(DELIBERA 18.09.2006)*

Il Consiglio, considerato che, a seguito dell'astensione dalle udienze dal 10 al 21.7.06, nei giorni 24-25-28.7.06 e dal 18 al 23 settembre, i praticanti potrebbero avere difficoltà a raggiungere il numero minimo di venti udienze alle quali devono partecipare nel semestre, delibera che, in deroga al regolamento della pratica, per coloro per i quali la eventuale proroga della scadenza del semestre comporti il superamento del termine del 10 novembre 06, è ritenuta valida la presenza a più udienze dinanzi il medesimo ufficio giudiziario nello stesso giorno; resta confermato quanto deliberato in data 25.7.2006 per coloro che non si trovino nella condizione sopra richiamata.